

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT)

del 5 marzo 2004 (Stato 1° febbraio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969¹
sull'imposizione del tabacco,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione

¹ È costituito un fondo per la prevenzione del tabagismo (fondo).

² Il fondo tiene una contabilità propria.

Art. 2 Scopo

¹ Mediante il fondo sono finanziati provvedimenti di prevenzione atti a contribuire in modo efficace e duraturo alla riduzione del consumo di tabacco.

² La prevenzione dev'essere in particolare finalizzata a:

- a. impedire l'iniziazione al fumo e promuoverne l'abbandono;
- b. proteggere dal fumo passivo;
- c. sensibilizzare e informare l'opinione pubblica;
- d. costituire una rete di organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo e creare condizioni quadro a sostegno della prevenzione;
- e. promuovere la ricerca.

Art. 3 Amministrazione

¹ Il fondo è amministrato da un servizio specializzato dell'Ufficio federale della sanità pubblica (servizio).

² Il servizio ha in particolare i compiti seguenti:

- a. svolge progetti di prevenzione propri;
- b. accorda a terzi contributi finanziari per progetti di prevenzione;
- c. tiene informato il pubblico sulle proprie attività.

RU 2004 1591

¹ RS 641.31

³ Adempie i propri compiti in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport.

⁴ Consulta altre organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo, in particolare la Commissione federale per la prevenzione del tabagismo, in merito all'orientamento strategico del fondo e a ulteriori questioni concernenti la prevenzione del tabagismo.

Sezione 2: Contributi finanziari a progetti di prevenzione

Art. 4 Condizioni

¹ Mediante il fondo possono essere accordati contributi finanziari a progetti di prevenzione del tabagismo a condizione che tali progetti:

- a. siano in accordo con lo scopo del fondo;
- b. forniscano un contributo alla strategia nazionale di prevenzione del tabagismo;
- c. siano atti a sviluppare un elevato effetto preventivo;
- d. corrispondano agli standard di qualità riconosciuti per le attività di prevenzione;
- e. siano sottoposti a un controlling e valutati.

² Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.

³ Non sono accordati contributi finanziari a persone soggette all'obbligo di versare una tassa ai sensi dell'articolo 27 dell'ordinanza del 15 dicembre 1969² sull'imposizione del tabacco e a persone da queste finanziariamente sostenute.

Art. 5 Domande

¹ Le domande di contributi finanziari devono permettere una valutazione completa dell'effetto preventivo previsto.

² Le domande contengono in particolare:

- a. indicazioni complete sul richiedente;
- b. una descrizione dettagliata del progetto con indicazioni sull'obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
- c. lo scadenziario del progetto;
- d. un preventivo dettagliato dei costi.

Art. 6 Procedura

¹ Il servizio esamina le domande. Esso rispedisce le domande incomplete o non chiare al richiedente affinché siano completate o chiarite.

² [RU 1969 1289, 1974 1021 art. 4 cpv. 1, 1987 2321, 1993 331 n. I 5, 1996 590, 1997 376, 2003 2465, 2007 1469 allegato 4 n. 25, 2008 3159. RU 2009 5577 art. 43]. Vedi ora l'art. 38 dell'O del 14 ott. 2009 (RS 641.311).

² Per le domande riguardanti progetti di prevenzione nel settore dello sport e dell'attività fisica, il servizio chiede un parere all'Ufficio federale dello sport. Le decisioni che divergono da tale parere devono essere ulteriormente motivate.

³ Il servizio può consultare periti.

^{3bis} Il servizio sottopone le domande alla Commissione peritale³ di cui all'articolo 7a.⁴

⁴ Il servizio decide in merito alle domande mediante decisione formale.

⁵ La concessione di contributi finanziari può essere vincolata a condizioni, segnatamente per quanto concerne il controlling, la valutazione e il rapporto.

Art. 7 Versamento

¹ Il versamento dei contributi finanziari è disciplinato nella decisione.

² Sono ammessi il versamento anticipato e quello scaglionato.

³ Il versamento può essere vincolato alla presentazione di una prova delle prestazioni fornite.

Sezione 2a:⁵

Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo

Art. 7a⁶ Statuto

La Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo (Commissione peritale) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 7b Istituzione, composizione e organizzazione

¹ Il Consiglio federale istituisce la Commissione peritale e nomina i suoi membri. ⁸

² La Commissione peritale si compone di 5–7 specialisti del settore della prevenzione e della promozione della salute.

³ La Commissione peritale disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento in un regolamento interno.

⁴ La segreteria della Commissione peritale è assicurata dal servizio.

³ La nuova espr. concerne soltanto il testo tedesco (RU 2019 155).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3159).

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3159).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2.4 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

⁷ RS 172.010.1

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 2.4 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Art. 7c Compiti

¹ La Commissione peritale esamina le domande di contributi finanziari per progetti nell'ambito della prevenzione del tabagismo e formula raccomandazioni a destinazione del servizio.

² Per l'esame delle domande, la Commissione peritale tiene conto dei pareri dell'Ufficio federale dello sport e degli esperti.

Art. 7d Ricusazione e obbligo di serbare il segreto

¹ In caso di conflitto d'interessi i membri della Commissione peritale devono ricusarsi.

² I membri della Commissione peritale sottostanno alle disposizioni sull'obbligo del segreto e di testimoniare applicabili agli impiegati della Confederazione.

Art. 7e⁹ Diritto applicabile

Per il rimanente si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Sezione 3: Finanze**Art. 8** Finanziamento

Il fondo è finanziato mediante:

- a.¹¹ le tasse ai sensi dell'articolo 38 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009¹² sull'imposizione del tabacco;
- b. donazioni dirette di terzi;
- c. donazioni di terzi alla Confederazione che, in base alle condizioni, possono essere attribuite al fondo;
- d. i proventi degli interessi e altri proventi realizzati con l'amministrazione degli attivi.

Art. 9 Amministrazione degli attivi

¹ L'Amministrazione federale delle finanze amministra separatamente gli attivi del fondo (art. 35 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989¹³ sulle finanze della Confederazione).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2.4 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5227).

¹⁰ RS **172.010.1**

¹¹ Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 2 dell'O del 14 ott. 2009 sull'imposizione del tabacco, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5577).

¹² RS **641.311**

¹³ [RU **1990** 985, **1995** 836 n. II, **1996** 3042, **1997** 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, **1998** 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, **1999** 3131, **2000** 273 all. n. 7, **2001** 707 art. 31 n. 2, **2002** 2471,

² Si applicano i tassi d'interesse previsti nell'articolo 46 capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 giugno 1990¹⁴ sulle finanze della Confederazione.

³ I proventi degli interessi e gli altri proventi sono accreditati ogni anno al fondo.

Art. 10 Impiego delle risorse

¹ Le risorse del fondo possono essere impiegate soltanto per gli scopi di cui all'articolo 2.

² Esse devono essere impiegate in maniera efficace e redditizia.

³ A titolo indicativo, è auspicabile che il 20–30 per cento delle entrate annuali sia destinato a progetti nel settore dello sport e dell'attività fisica.

Art. 11¹⁵ Costi amministrativi e indennità

I costi amministrativi del fondo e del servizio, nonché le indennità per i membri della Commissione peritale, sono coperti con le risorse del fondo.

Sezione 4: Vigilanza

Art. 12 Vigilanza generale

¹ Il DFI esercita la vigilanza sul servizio.¹⁶

² Il servizio presenta al DFI i rapporti seguenti:¹⁷

- a. un programma annuale;
- b. un rapporto annuale;
- c. un consuntivo annuale.

Art. 13 Vigilanza finanziaria

La vigilanza finanziaria è esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 1967¹⁸ sul controllo delle finanze.

2003 535 4265 5191, **2004** 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU **2006** 1275 art. 64].

Vedi ora la LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (RS **611.0**).

¹⁴ [RU **1990** 996, **1993** 820 all. n. 4, **1995** 3204, **1996** 2243 I 42 3043, **1999** 1167 all. n. 5, **2000** 198 art. 32 n. 1, **2001** 267 art. 33 n. 2, **2003** 537, **2004** 4471 art. 15. RU **2006** 1295 art. 76]. Vedi ora l'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS **611.01**).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3159).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3159).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3159).

¹⁸ RS **614.0**

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 14 e 15**¹⁹**Art. 16** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2004.

¹⁹ Abrogati dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, con effetto dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3159).